

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale prevede la costituzione, presso le amministrazioni centrali dello stato e presso le amministrazioni regionali, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con il compito di migliorare la qualità e l'efficienza dei processi di programmazione;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1941 del 26/10/99 che istituisce il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Emilia-Romagna e la successiva n. 496 del 01/03/2000, che ne apporta alcune modifiche ed integrazioni;
- il comma 5 dell'articolo 4 della legge 144/99 che istituisce un fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare delle opere pubbliche promosse dai soggetti elencati all'articolo 1, comma 54 della legge 459/1995 e successive modifiche; e che il successivo comma 6 dello stesso articolo subordina la concessione di detto finanziamento alla valutazione positiva, da parte del citato nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex comma 1 articolo 1 della legge 144/99, dei risultati dello studio di fattibilità dell'opera redatto dall'amministrazione interessata, nonché della valutazione della loro compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale attestata con un provvedimento del Presidente della Giunta Regionale;
- il decreto del 28 gennaio 2000 del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità per la contrazione di mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge 144/99, subordinando nel contempo l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dalle comunità montane alla loro positiva valutazione del nucleo di cui all'art. 1 della stessa legge 144/99;
- la deliberazione del consiglio regionale n.496 del 1/3/2000 con la quale si stabilisce che il nucleo di

valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dovrà valutare la coerenza dei progetti di investimento per i quali le comunità montane richiedono il finanziamento stanziati con dall'art. 34 della legge 144/99 con i loro rispettivi piani poliennali di sviluppo socio economici;

- vista la circolare della cassa depositi e prestiti n. 1240/2000 recante istruzioni per la concessione dei finanziamenti a valere sul fondo per la progettazione preliminare istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 144/99;

Considerato che occorre ridefinire la composizione ed il ruolo del Comitato di indirizzi e validazione istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 496/2000 al fine di:

- stabilire che detto Comitato è tenuto ad esaminare le valutazioni del Nucleo relative agli studi di fattibilità e ai progetti di investimento, fornendo al Nucleo stesso il relativo parere vincolante;
- prevedere che detto Comitato è composto dai Direttori Generali, o loro delegati, che è presieduto e convocato dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità che assume le proprie valutazioni a maggioranza dei presenti;

Ritenuto necessario:

- a) definire le modalità di svolgimento dell'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti e del Comitato di indirizzo e validazione;
- b) definire le modalità per raccordare tale procedimento con l'atto del Presidente della Giunta Regionale relativo al giudizio di compatibilità degli studi di fattibilità rispetto agli indirizzi della programmazione, come richiesto dalla Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1240 del novembre 2000;

Considerato che la presente deliberazione non prevede l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità dott.

Roberto Raffaelli, in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale, Politiche abitative, Riqualificazione Urbana, Pier Antonio Rivola;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 2000 al fine di:

- a) stabilire che al Comitato di indirizzi e validazione è affidato il compito di valutare le proposte formulate dal nucleo sui programmi di attività e sulle metodologie di valutazione e monitoraggio più consone alle esigenze dei diversi settori dell'amministrazione, nonché di formulare il proprio parere vincolante sugli studi di fattibilità e sui progetti di investimento proposti dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
 - b) stabilire che detto Comitato è composto dai direttori generali, o loro delegati, è presieduto e convocato dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità ed assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti;
- di definire nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, le modalità per lo svolgimento dell'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti e del Comitato di indirizzi e validazione;
 - di definire altresì con il medesimo Allegato le modalità per il raccordo dell'attività del Nucleo e del Comitato con il giudizio di conformità degli studi di fattibilità con gli indirizzi della programmazione regionale settoriale, ovvero, in mancanza, con gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale;
 - di dare atto che le istruttorie già svolte delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge, sono state espletate in maniera conforme a quanto previsto dal seguente Allegato A);
 - di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

1. Il nucleo svolge l'istruttoria degli studi di fattibilità di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 144/99 e dei progetti di investimento delle comunità montane di cui all'articolo 34 della legge 144/1999 secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi, definito sulla base della data del protocollo di arrivo della documentazione alla Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità.
2. Gli studi di fattibilità sono immediatamente trasmessi a cura del segretario tecnico del Nucleo alla direzione generale competente per materia ai fini del loro esame sotto il profilo della conformità agli indirizzi della programmazione regionale settoriale, ovvero, in mancanza, agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale. Spetta al Nucleo la predisposizione del decreto del Presidente della Giunta Regionale relativo al predetto giudizio di conformità. I termini per l'emanazione del decreto sono stabiliti dall'art. 16 comma 2, lett. c) della L.R. n. 32 del 1993.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione degli studi e dei progetti, il Nucleo formula una proposta di valutazione, corredata da una dettagliata scheda/relazione, che trasmette al Comitato per acquisirne il parere vincolante.
4. Il termine di cui al punto 3 può essere sospeso dal segretario tecnico del Nucleo nel caso in cui, per la prosecuzione dell'istruttoria, il soggetto interessato debba provvedere ad integrare o completare la documentazione presentata.
5. Il Comitato esprime il parere in ordine allo studio di fattibilità o al progetto di investimento entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta di cui al punto 3.
6. Il segretario tecnico del Nucleo assume l'atto di approvazione dello studio di fattibilità e/o del progetto di investimento ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 34 della L.144/1999 e trasmette al soggetto interessato il relativo atto, nonché il decreto del Presidente della Giunta Regionale attestante la conformità dello studio di fattibilità alla programmazione regionale.

- - - - -